

**IL PRESENTE  
FASCICOLO  
INFORMATIVO  
CONTENENTE:**

- SCHEDA SINTETICA
- NOTA INFORMATIVA
- CONDIZIONI  
di ASSICURAZIONE  
comprehensive di  
REGOLAMENTO  
DELLA GESTIONE  
SPECIALE  
“ARMONIUM”
- GLOSSARIO
- INFORMATIVA  
SULLA PRIVACY
- MODULO DI  
PROPOSTA

**DEVE ESSERE  
CONSEGNATO AL  
CONTRAENTE PRIMA  
DELLA SOTTOSCRIZIONE  
DELLA PROPOSTA.**

# Manager & risparmi €

**CONTRATTO COLLETTIVO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMI UNICI  
RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE  
FINALIZZATO AL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO**

**BPU >< Assicurazioni Vita**  
BANCHE POPOLARI UNITE

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA NOTA INFORMATIVA**

**PAGINA VUOTA**

## **SOMMARIO**

1.	Scheda sintetica .....	pag.	4
2.	Nota informativa.....	pag.	8
3.	Condizioni di Assicurazione.....	pag.	19
	Comprehensive di:		
	3.1 Regolamento della Gestione Speciale “Armonium” .....	pag.	25
4.	Glossario.....	pag.	26
5.	Informativa sulla privacy .....	pag.	28
6.	Modulo di Proposta .....	pag.	31

## **1. SCHEDA SINTETICA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMI UNICI RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE FINALIZZATO AL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO.**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

**La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

### **1. Informazioni generali**

#### **1.a) Impresa di Assicurazione**

BPU Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo BPU.

#### **1.b) Denominazione del contratto**

Manager & Risparmio.

#### **1.c) Tipologia del contratto**

Capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale finalizzato al trattamento di fine mandato.

**Le prestazioni previste dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.**

#### **1.d) Durata**

L'operazione di capitalizzazione opera in applicazione ad apposita Convenzione stipulata con l'Impresa dal Contraente per i propri Amministratori, Sindaci o soggetti con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ciascuno dei quali all'interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.

La Convenzione ha una durata fissata in anni 10; alla sua scadenza verrà tacitamente rinnovata per periodi di ugual durata, salvo disdetta avanzata da una delle Parti, con preavviso di almeno 3 mesi.

La durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la singola decorrenza, coincidente con la data di ingresso in convenzione del collaboratore riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la fine del mandato/rapporto di collaborazione; comunque la durata non potrà essere inferiore a 5 anni.

Ogni prestazione derivante da premi unici successivi al primo avrà una durata in progressiva diminuzione, tale da comportare un'unica data di scadenza.

Per ogni posizione individuale, se il rapporto non viene interrotto alla data di scadenza indicata in polizza, la scadenza stessa viene differita automaticamente di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto, alle medesime condizioni di rivalutazione applicate nel periodo di durata originaria e con facoltà per il Contraente di versare ulteriori premi in tale periodo.

**Il Contraente può esercitare il riscatto volontario di una posizione individuale o dell'intero contratto a condizione che sia rispettivamente trascorso almeno un anno dalla decorrenza della posizione stessa e un anno dalla decorrenza del contratto.**

### **1.e) Pagamento dei premi**

Il presente Contratto prevede un piano di versamenti a Premi Unici Ricorrenti con possibilità di corrispondere Premi Unici Aggiuntivi in qualunque momento. I premi unici ricorrenti possono essere versati con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.

L'importo del premio unico ricorrente è fissato dal Contraente e può essere modificato ad ogni ricorrenza annua del contratto stesso.

### **2. Caratteristiche del contratto**

Il presente contratto intende soddisfare l'esigenza dell'Azienda Contraente di provvedere al progressivo accantonamento delle somme dovute, a fronte del trattamento di fine mandato, ai propri Amministratori, Sindaci o soggetti con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La finalità viene realizzata mediante un piano di accumulo estremamente flessibile e con l'accrescimento delle prestazioni in base ad un tasso determinato in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata "Armonium", con un minimo comunque garantito dall'Impresa e con consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Una parte dei premi versati viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto; pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di partecipazione agli utili, si rinvia alla Sezione F della Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto.

**L'Impresa consegnerà il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

**Il contratto prevede per ciascuna posizione individuale le seguenti tipologie di prestazioni:**

- a) **Prestazione a scadenza:** in caso di risoluzione del mandato/ rapporto di collaborazione alla scadenza contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati del capitale rivalutato a tale data.
- b) **Prestazione in caso di anticipata risoluzione del mandato/ rapporto di collaborazione:** liquidazione di un importo pari al maggiore fra la riserva matematica accantonata a tale data e i premi rivalutati con le modalità e nella misura indicata all'articolo 4.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il presente contratto non prevede l'esercizio di opzioni.

L'Impresa riconosce alle prestazioni un rendimento minimo annuo garantito nella misura del 2% che si consolida annualmente alla data di attribuzione.

Nel caso in cui la misura annua di rivalutazione sia superiore al rendimento annuo minimo garantito, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione restano acquisite in via definitiva.

**In caso di riscatto volontario il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi unici versati.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B.**

**In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 4 - Prestazioni, Articolo 11- Clausola di Rivalutazione.**

#### 4. Costi

**L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'Isvap, l'indicatore sintetico **"Costo percentuale medio annuo"**.

**Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.**

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il **"Costo percentuale medio annuo"** del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di risoluzione anticipata del rapporto o in caso di riscatto volontario al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il **"Costo percentuale medio annuo"** del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

**Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.**

**Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'Isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.**

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"  
Gestione speciale "ARMONIUM"

Premio Unico Ricorrente: € 750  
Durata: 15 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500  
Durata: 15 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000  
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,72%	5	2,72%	5	2,72%
10	1,92%	10	1,92%	10	1,92%
15	1,62%	15	1,62%	15	1,62%

Premio Unico Ricorrente: € 750  
Durata: 20 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500  
Durata: 20 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000  
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,72%	5	2,72%	5	2,72%
10	1,92%	10	1,92%	10	1,92%
15	1,62%	15	1,62%	15	1,62%
20	1,46%	20	1,46%	20	1,46%

Premio Unico Ricorrente: € 750  
Durata: 25 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500  
Durata: 25 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000  
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,72%	5	2,72%	5	2,72%
10	1,92%	10	1,92%	10	1,92%
15	1,62%	15	1,62%	15	1,62%
20	1,46%	20	1,46%	20	1,46%
25	1,37%	25	1,37%	25	1,37%

“Il Costo percentuale medio annuo” in caso di risoluzione anticipata del mandato o in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno (in particolare nel caso di riscatto volontario esercitato nei primi due anni).

#### 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata “Armonium” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto ai contratti	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di inflazione
2001	5,11%	4,11%	4,93%	2,70%
2002	4,64%	3,64%	4,67%	2,50%
2003	4,60%	3,60%	3,73%	2,50%
2004	4,51%	3,51%	3,59%	2,00%
2005	4,39%	3,39%	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

#### 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_  
BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

Il Direttore Generale  
Riccardo Cervellin



## **2. NOTA INFORMATIVA**

### **CONTRATTO COLLETTIVO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMI UNICI RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE FINALIZZATO AL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO.**

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP*

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

#### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

##### **1. Informazioni generali**

BPU Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo BPU e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di BPU Partecipazioni Assicurative S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Italia - Telefono 02 499801 – Fax 02 49980498 – sito internet: [www.bpuassicurazioni.it](http://www.bpuassicurazioni.it) - indirizzo di posta elettronica: [bpuassicurazionivita@bpuassicurazioni.it](mailto:bpuassicurazionivita@bpuassicurazioni.it). Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana, le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi d'investimento, le assicurazioni malattia (ex direttiva CEE n. 79/267), le operazioni di capitalizzazione, le operazioni di gestione di fondi pensione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989, n. 3).

La Società di revisione di cui si avvale BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è KPMG con sede in Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

##### **2. Conflitto di interessi**

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Todi S.p.A., appartenenti al gruppo Bancario Banche Popolari Unite, nonché attraverso la rete dei propri agenti e attraverso attività di brokeraggio.

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è indirettamente controllata da BPU BANCA S.c.p.a., capogruppo del Gruppo Bancario Banche Popolari Unite.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo Bancario Banche Popolari Unite, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

#### **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

##### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il presente contratto opera in applicazione ad apposita Convenzione stipulata con l'Impresa dal Con-

traente per i propri Amministratori, Sindaci o soggetti con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ciascuno dei quali all'interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.

La Convenzione ha una durata fissata in anni 10 dalla data di decorrenza indicata in polizza; alla sua scadenza verrà tacitamente rinnovata per periodi di ugual durata, salvo disdetta avanzata da una delle Parti, con preavviso di almeno 3 mesi.

La durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la singola decorrenza, coincidente con la data di ingresso in convenzione, riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la fine del mandato/rapporto di collaborazione; comunque la durata non potrà essere inferiore a 5 anni.

Ogni prestazione derivante da premi unici successivi al primo avrà una durata in progressiva diminuzione tale da comportare un' unica data di scadenza.

In caso di disdetta della Convenzione, le prestazioni acquisite resteranno in vigore alle medesime condizioni fino alla loro scadenza naturale.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi gravanti sul Contratto che pertanto non concorre alla formazione del capitale.

L'Impresa riconosce alle prestazioni un rendimento minimo annuo garantito nella misura del 2% che si consolida annualmente alla data di attribuzione.

Nel caso in cui la misura annua di rivalutazione sia superiore al tasso annuo minimo garantito, le rivalutazioni attribuite al capitale a fronte di tale misura annua di rivalutazione restano acquisite in via definitiva.

Il capitale acquisito con ciascun premio si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno con le modalità e nella misura indicata al successivo punto 5.

Per ogni posizione individuale, se il rapporto non viene interrotto alla data di scadenza indicata in polizza, la scadenza stessa viene differita automaticamente di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto, alle medesime condizioni di rivalutazione applicate nel periodo di durata originaria e con facoltà per il Contraente di versare ulteriori premi in tale periodo.

### **Il Contratto prevede, per ogni posizione individuale, le seguenti prestazioni:**

- a) **Prestazione per risoluzione del mandato/rapporto di collaborazione alla data di scadenza:**  
alla data di scadenza contrattuale di ogni singola posizione, fissata come termine del mandato/rapporto di collaborazione, il pagamento ai beneficiari designati del capitale rivalutato a tale data nella misura e con le modalità di cui al successivo punto 5.
- b) **Prestazione in caso di anticipata risoluzione del mandato/ rapporto di collaborazione:**  
in caso di risoluzione anticipata del mandato/ rapporto di collaborazione per morte o per qualsiasi altra causa, la liquidazione di un importo pari alla riserva matematica accantonata a tale data, con un minimo pari all'importo che si ottiene sommando i premi versati al netto di eventuali premi riferiti a prestazioni riscattate per anticipazioni del TFM in base al successivo punto 12.3, ciascuno capitalizzato, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la data del versamento e la data in cui si verifica l'evento e con l'applicazione in ciascun anno di un tasso di interesse pari a quello che si ottiene scontando per il periodo di un anno al 4% la differenza fra il rendimento attribuito e il 4%.

#### **4. Premi**

Il Contraente versa per ciascun Amministratore, Sindaco, collaboratore inserito in Collettiva alla stipula del contratto e nel corso della durata contrattuale, premi ricorrenti per ogni anno di durata.

L'importo dei premi unici ricorrenti da versare annualmente per ciascun iscritto vengono fissati dal Contraente in relazione alle quote da accantonare e potranno essere modificati ad ogni ricorrenza di polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni.

I premi unici ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale o trimestrale e potranno essere versati presso la Sede dell'Impresa o presso il competente Intermediario con le seguenti modalità, se non diversamente pattuito in Convenzione :

- assegno bancario o circolare contro apposita quietanza emessa dall'Impresa stessa;
- bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'Impresa o versamento all'Intermediario contestualmente alla sottoscrizione dell'Appendice - Distinta; nel primo caso, dell'avvenuto pagamento fa fede la scrittura di addebito mentre nel secondo caso dell'avvenuto pagamento l'Intermediario fornirà quietanza sull'Appendice – Distinta stessa.

È facoltà del Contraente sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi mantenendo in vigore i capitali acquisiti con i premi versati; in mancanza di risoluzione del mandato/rapporto di collaborazione, **il Contraente può esercitare il riscatto volontario di una posizione individuale o dell'intero contratto a condizione che sia rispettivamente trascorso almeno un anno dalla decorrenza della posizione stessa e un anno dalla decorrenza del contratto.**

**Premi Unici Aggiuntivi** – Il Contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale ha la facoltà di effettuare, con riferimento a ciascuna posizione, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

#### **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle altre attività di BPU Assicurazioni Vita S.p.A. e disciplinata secondo quanto riportato nella successiva Sezione C.

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 Dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

##### **5.1 Misura della rivalutazione**

Al 31 dicembre di ogni anno le prestazioni vengono rivalutate in base ad un tasso, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, definito "misura di rivalutazione".

Il rendimento da attribuire al presente contratto si determina sottraendo dal rendimento finanziario realizzato nell'anno dalla Gestione Separata "Armonium" e dichiarato dall'Impresa entro il 1° marzo successivo, **il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa pari a 1 punto percentuale.** Il rendimento da attribuire così determinato non potrà comunque superare il 90% del rendimento realizzato stesso.

La misura di rivalutazione delle prestazioni è uguale al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

La prima rivalutazione relativa alla prestazione acquisita con ciascun premio unico ricorrente o aggiuntivo verrà effettuata, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente fra

la decorrenza della prestazione e il 31 dicembre successivo; alla scadenza, o comunque in caso di uscita in corso d'anno, l'ultima prestazione consolidata sarà rivalutata sulla base dell'ultima aliquota dichiarata e secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione e la data di uscita stessa.

**Consolidamento** – I rendimenti attribuiti annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisiti in via definitiva.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto.

**L'Impresa consegnerà il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

## **6. Opzioni di contratto**

Il presente contratto non prevede l'esercizio di opzioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

### **7. Gestione interna separata**

- a. Denominazione della Gestione Separata: "ARMONIUM"
- b. Valuta di denominazione: Euro.
- c. La finalità della gestione è la rivalutazione periodica delle prestazioni e la garanzia di una misura minima di rivalutazione, contenendo i rischi connessi all'andamento dei mercati finanziari. A tale scopo il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato denominati in Euro.
- d. Il periodo di osservazione è compreso tra l'1/1 ed il 31/12 di ogni anno.
- e. La Gestione Separata "Armonium" investe prevalentemente in titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni espresse in Euro ed in liquidità.  
Il Regolamento non prevede alcun limite di investimento in determinate categorie di attivi.
- f. Situazione al 31/12/2005 dei titoli obbligazionari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione: 2,47%.
- g. Lo stile gestionale di BPU Assicurazioni Vita S.p.A. consiste nella definizione della strategia di investimento che avviene attraverso un processo che si compone di due livelli: il primo è finalizzato a definire le caratteristiche di medio lungo periodo della strategia stessa in relazione alle caratteristiche delle passività (ALM strategica), il secondo è finalizzato a monitorare l'esposizione complessiva sia nei confronti di particolari dinamiche dei mercati di riferimento sia considerando le passività in portafoglio (ALM tattica).  
In tal modo BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è in grado di valutare la performance in termini di rendimento di medio-lungo periodo e di rischio sostenibile per le diverse possibili strategie di investimento.

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. si occupa della gestione degli attivi, mentre la revisione è affidata alla Società di certificazione KPMG S.p.A..

Per informazioni più dettagliate si rinvia al punto 3.1 Regolamento della Gestione Separata "ARMONIUM" che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 8. Costi

#### 8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 8.1.1 Costi gravanti sul premio

###### **Costi per spese di acquisizione e di gestione**

La parte di premio utilizzata dall'Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del contratto è calcolata applicando ad ogni premio unico versato (ricorrente o aggiuntivo) l'aliquota riportata nella tabella sottostante:

<b>Caricamento per spese di acquisizione e di gestione</b>	<b>5,00%</b>
--	--------------

##### 8.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto non si applica alcuna penalizzazione:

<b>Penalizzazioni in caso di riscatto</b>	<b>0%</b>
---	-----------

#### 8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata "Armonium" l'Impresa trattiene il seguente rendimento minimo:

<b>Punti percentuali prelevati dal rendimento realizzato</b>	<b>1%</b>
--	-----------

Qualora il 10% del rendimento realizzato dalla gestione speciale "Armonium" risultasse superiore al punto percentuale minimo sopra indicato, l'Impresa tratterà il 10% del rendimento realizzato stesso.

L'Impresa preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Separata Armonium, riconducibili alle specifiche degli investimenti e alle attività di certificazione, pari, per il periodo di osservazione 1/1/2005 – 31/12/2005, allo 0,002% della giacenza media delle attività in portafoglio; negli ultimi tre esercizi la media di tale valore è stata pari allo 0,004%.

### 9. Regime fiscale e legale

#### 9.1 Imposte sui premi

I premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.

#### 9.2 Tassazione delle somme corrisposte

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in forma di capitale:

- **se corrisposte a persone fisiche**, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5% applicata alla differenza tra l'importo da liquidarsi e l'ammontare dei premi pagati. L'imposta viene calcolata tenendo conto degli elementi di rettifica di cui all'art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. 47/2000.
- **se corrisposte a soggetti esercenti attività di impresa**, non sono soggette ad alcuna imposta sosti-

tutiva delle imposte sui redditi di capitale, fermo restando la tassazione direttamente in capo al percettore.

Resta ferma la tassazione da parte del sostituto di imposta (Contraente) in ordine alle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine mandato/rapporto di collaborazione.

### **9.3 Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

## **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **10. Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Convenzione/Polizza, firmata dall'Impresa, sia stata sottoscritta dal Contraente.

Con riferimento alle singole posizioni individuali inizialmente inserite in Collettiva e formanti oggetto di apposita appendice-distinta, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione, a condizione che sia stato versato il primo premio, o dalle ore 24 del giorno di decorrenza, se successiva. Qualora il versamento del primo premio avvenga successivamente alla conclusione e alla decorrenza, le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

### **11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

**11.1 Risoluzione** - È facoltà del Contraente risolvere una o più posizioni individuali sospendendo il pagamento dei premi ed esercitando, **purchè sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza della posizione individuale**, il riscatto volontario della posizione stessa, calcolato secondo quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui vengano riscattate tutte le posizioni individuali, il contratto si risolve definitivamente.

**11.2 Sospensione** - È altresì facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento mantenendo in vigore per ciascuna posizione i capitali già acquisiti con i premi versati, di cui al successivo punto 12.2, che continueranno a godere delle rivalutazioni annuali fino alla data di risoluzione del mandato/rapporto di collaborazione.

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione del contratto sospeso scegliendo se versare o non versare i premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del premio e da tale data le relative prestazioni acquisite verranno rivalutate ad ogni successiva ricorrenza prevista per la rivalutazione annuale di polizza.

## **12. Riscatto e riduzione**

### **12.1 Riscatto volontario**

**Trascorso almeno un anno** dalla decorrenza di una posizione individuale è facoltà del Contraente richiedere la risoluzione della posizione stessa e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato alla data di richiesta riscatto con le modalità e in base alla misura di cui all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui vengano riscattate tutte le posizioni individuali, il contratto si risolve definitivamente.

## **12.2 Riduzione**

È facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento.

I capitali acquisiti con i premi versati e le relative rivalutazioni già attribuite rimarranno in vigore continuando a godere delle rivalutazioni annuali.

Per qualsiasi informazione su detti valori, il Contraente potrà rivolgersi a BPU Assicurazioni Vita S.p.A. – Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Collettive - , P.le F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Tel. 02 49980508 (linea banca) oppure 02 49980697 (linea agenzie), Fax 02 49980535, e-mail [serviziovita@bpuassicurazioni.it](mailto:serviziovita@bpuassicurazioni.it) il quale fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni richieste.

**Occorre tenere presente che l'operazione di riscatto e riduzione comporta una diminuzione dei risultati economici sperati e se esercitata nei primi anni di durata contrattuale, esiste la possibilità che i valori di riscatto volontario e riduzione risultino inferiori ai premi versati.**

Il Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F. illustra l'evoluzione delle prestazioni liquidabili in caso di risoluzione anticipata del mandato e del valore di riscatto volontario che potranno essere confrontati con i premi ivi indicati per una più corretta valutazione sulle conseguenze che comporta la risoluzione anticipata del contratto.

## **12.3 Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di TFM**

Nel caso di anticipazione di una parte del trattamento di fine mandato/rapporto di collaborazione, concessa dal Contraente a un iscritto in Collettiva, l'Impresa liquida su richiesta del Contraente stesso, un riscatto parziale della posizione individuale, in base alle seguenti condizioni:

- il riscatto parziale è pari per ogni premio versato al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto stesso;
- il riscatto parziale viene effettuato a partire dai premi versati presi in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dal premio avente la data di effetto antecedente a tutti gli altri e passando ai successivi in ordine temporale, dai più vecchi ai più recenti, a condizione che ogni prestazione che concorre alla formazione della liquidazione venga riscattata per intero;
- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente fino all'applicazione che permette di raggiungere per eccesso l'importo richiesto, nei limiti comunque di quanto maturato in polizza per la posizione interessata all'anticipazione;
- l'importo richiesto dal Contraente deve intendersi comprensivo delle imposte.

## **13. Revoca della proposta**

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

**BPU Assicurazioni Vita S.p.A.  
Ufficio Assistenza Clienti  
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

## **14. Diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

**BPU Assicurazioni Vita S.p.A.**  
**Ufficio Assistenza Clienti**  
**Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborsa al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle appendici.

#### **15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni**

I pagamenti vengono effettuati dall'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna della documentazione prevista dall'Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile all'Articolo 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

#### **16. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la Legge italiana.

#### **17. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

#### **18. Reclami**

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa BPU Assicurazioni Vita S.p.A. – Revisione Interna – P.le F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano – fax 02 49980492 – email: reclami@bpuassicurazioni.it.**

**Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

#### **19. Ulteriore informativa disponibile**

Su richiesta del cliente, BPU Assicurazioni Vita S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Separata "Armonium" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tale documentazione è disponibile inoltre sul sito Internet dell'Impresa all'indirizzo [www.bpuassicurazioni.it](http://www.bpuassicurazioni.it).

#### **20. Informativa in corso di contratto**

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata anche qualora tali variazioni intervengano a seguito di modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto riportante per ogni posizione le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni, effettuate nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore maturato, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## **F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

**La presente elaborazione costituisce una esemplificazione, per una singola posizione individuale, dello sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di liquidazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e dei valori di riscatto volontario previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premi unici, durata e periodicità dei versamenti.**

**Lo sviluppo è stato elaborato sulla base di due diversi valori:**

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'Isvap e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%. Da tale rendimento, decurtando il tasso trattenuto dall'Impresa pari all' 1% in base a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, si ottiene il rendimento attribuito al contratto, pari al 3%.**

**I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono conto pertanto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.**

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'Isvap sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCOATTO

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso minimo garantito: 2%
- Durata: anni 10
- Premio unico Ricorrente: Euro 5.000,00
- Periodicità di versamento: annuale

Anni trascorsi	Premio Unico Ricorrente	Cumulo dei premi Unici Ricorrenti	Capitale assicurato (alla fine dell'anno)	Interruzione del pagamento dei premi			
				Prestazione per risoluzione anticipata del mandato (alla fine dell'anno)	Valore di riscatto (alla fine dell'anno)	Capitale ridotto <sup>1</sup> (alla fine dell'anno)	Capitale ridotto a scadenza
1	5.000,00	5.000,00	4.845,00	5.000,00	4.845,00	5.790,21	5.790,21
2	5.000,00	10.000,00	9.786,90	10.000,00	9.786,90	11.466,82	11.466,82
3	5.000,00	15.000,00	14.827,64	15.000,00	14.827,64	17.032,21	17.032,21
4	5.000,00	20.000,00	19.969,19	20.000,00	19.969,19	22.488,50	22.488,50
5	5.000,00	25.000,00	25.213,58	25.213,58	25.213,58	27.837,80	27.837,80
6	5.000,00	30.000,00	30.562,85	30.562,85	30.562,85	33.082,14	33.082,14
7	5.000,00	35.000,00	36.019,10	36.019,10	36.019,10	38.223,47	38.223,47
8	5.000,00	40.000,00	41.584,49	41.584,49	41.584,49	43.264,50	43.264,50
9	5.000,00	45.000,00	47.261,18	47.261,18	47.261,18	48.206,40	48.206,40
10	5.000,00	50.000,00	53.051,40	53.051,40	53.051,40	53.051,40	53.051,40

<sup>1</sup> Coincide con il "Capitale Ridotto a scadenza" in quanto rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

**L'operazione di riscatto volontario comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di cinque annualità di premio.**

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Aliquota di retrocessione: 90% con minimo trattenuto 1%
- Prelievo sul rendimento: 1%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3%
- Tasso tecnico: 0%
- Misura di rivalutazione: 3%
- Durata: anni 10
- Premio unico Ricorrente: Euro 5.000,00
- Periodicità di versamento: annuale

Anni trascorsi	Premio Unico Ricorrente	Cumulo dei premi Unici Ricorrenti	Capitale assicurato (alla fine dell'anno)	Interruzione del pagamento dei premi			
				Prestazione per risoluzione anticipata del mandato (alla fine dell'anno)	Valore di riscatto (alla fine dell'anno)	Capitale ridotto <sup>2</sup> (alla fine dell'anno)	Capitale ridotto <sup>3</sup> a scadenza
1	5.000,00	5.000,00	4.892,50	5.000,00	4.892,50	5.846,98	6.383,59
2	5.000,00	10.000,00	9.931,78	10.000,00	9.931,78	11.636,56	12.581,27
3	5.000,00	15.000,00	15.122,23	15.122,23	15.122,23	17.370,60	18.598,37
4	5.000,00	20.000,00	20.468,40	20.468,40	20.468,40	23.050,69	24.440,29
5	5.000,00	25.000,00	25.974,95	25.974,95	25.974,95	28.678,42	30.111,98
6	5.000,00	30.000,00	31.646,70	31.646,70	31.646,70	34.255,33	35.618,36
7	5.000,00	35.000,00	37.488,60	37.488,60	37.488,60	39.782,90	40.964,54
8	5.000,00	40.000,00	43.505,75	43.505,75	43.505,75	45.263,39	46.155,25
9	5.000,00	45.000,00	49.703,43	49.703,43	49.703,43	50.697,50	51.194,53
10	5.000,00	50.000,00	56.087,03	56.087,03	56.087,03	56.087,03	56.087,03

<sup>2</sup> Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

<sup>3</sup> Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino alla scadenza al tasso di rendimento finanziario ipotizzato.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**Il Direttore Generale**

Riccardo Cervellin



### **3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **PPREMESSA**

Il presente contratto opera in applicazione ad apposita Convenzione stipulata con l'Impresa dal Contraente per i propri Amministratori, Sindaci, o soggetti con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ciascuno dei quali all'interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.

#### **Articolo 1 – Obblighi dell'Impresa**

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Convenzione/Polizza e relative appendici rilasciate dall'Impresa stessa. Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

L'Impresa non assume alcuna responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi incombenti sulla liquidazione del trattamento di fine mandato e sulle eventuali anticipazioni.

#### **Articolo 2 – Conflitto di interessi**

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Todi S.p.A., appartenenti al gruppo Bancario Banche Popolari Unite, nonché attraverso la rete dei propri agenti e attività di brokeraggio.

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è indirettamente controllata da BPU BANCA S.c.p.a., capogruppo del Gruppo Bancario Banche Popolari Unite.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo Bancario Banche Popolari Unite, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

#### **Articolo 3 – Durata contrattuale e durata del pagamento dei premi**

La Convenzione ha una durata fissata in anni 10 dalla data di decorrenza indicata in polizza; alla sua scadenza verrà tacitamente rinnovata ogni volta per periodi di ugual durata, salvo disdetta avanzata da una delle Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 3 mesi.

La durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la singola decorrenza, coincidente con la data di ingresso in convenzione, riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la fine del mandato/rapporto di collaborazione; comunque la durata non potrà essere inferiore a 5 anni.

Ogni prestazione derivante da premi unici successivi al primo avrà una durata in progressiva diminuzione tale da comportare un' unica data di scadenza.

In caso di disdetta della Convenzione, le prestazioni acquisite resteranno in vigore alle medesime condizioni fino alla loro scadenza naturale.

#### **Articolo 4 – Prestazioni**

Con la presente operazione di capitalizzazione in forma Collettiva, per ogni posizione individuale l'Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati in Convenzione, le seguenti prestazioni:

##### **4.1 Prestazione a scadenza:**

alla scadenza contrattuale, fissata come termine del mandato/ rapporto di collaborazione, il pagamento del capitale rivalutato a tale data nella misura e con le modalità di cui al successivo Articolo 11.

Per ogni posizione individuale, se il rapporto non viene interrotto alla scadenza indicata in polizza, la

scadenza stessa viene differita automaticamente di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto, alle medesime condizioni di rivalutazione applicate nel periodo di durata originaria e con facoltà per il Contraente di versare ulteriori premi in tale periodo.

#### **4.2 Prestazione in caso di anticipata risoluzione del mandato/ rapporto di collaborazione:**

in caso di risoluzione anticipata del mandato/ rapporto di collaborazione per morte o per qualsiasi altra causa, liquidazione di un importo pari alla riserva matematica accantonata a tale data, con un minimo pari all'importo che si ottiene sommando i premi versati -al netto di eventuali premi riferiti a prestazioni riscattate per anticipazioni del TFM in base al successivo Articolo 13 -, ciascuno capitalizzato, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la data del versamento e la data in cui si verifica l'evento e con l'applicazione in ciascun anno di un tasso di interesse pari a quello che si ottiene scontando per il periodo di un anno al 4% la differenza fra il rendimento attribuito e il 4%.

Il capitale garantito per ogni posizione individuale viene progressivamente acquisito mediante il versamento di premi unici e si rivaluta nella misura e con le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'Articolo 11, fino alla scadenza indicata in polizza.

Relativamente a ciascun versamento, l'Impresa trattiene una parte del premio per far fronte alle spese definite al successivo Articolo 8 che pertanto non concorre alla formazione del capitale.

#### **Articolo 5 – Contraente**

Soggetto che stipula il contratto ed ha la facoltà di inserire in Collettiva i propri Amministratori, Sindaci o soggetti con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

#### **Articolo 6 – Beneficiari**

Beneficiario delle somme garantite è il Contraente stesso.

#### **Articolo 7 – Versamento dei premi**

A fronte della garanzia del pagamento da parte dell'Impresa del capitale assicurato, il Contraente versa per ogni posizione individuale un premio unico ricorrente per ogni anno di durata di cui il primo alla conclusione del Contratto.

L'importo dei premi unici ricorrenti da versare annualmente per ciascun iscritto viene fissato dal Contraente e potrà essere modificato ad ogni ricorrenza di polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni.

I premi unici ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale o trimestrale e potranno essere versati presso la Sede dell'Impresa o presso il competente Intermediario con le seguenti modalità, se non diversamente pattuito in Convenzione :

- a. assegno bancario o circolare contro apposita quietanza emessa dall'Impresa stessa;
- b. bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'Impresa o versamento all'Intermediario contestualmente alla sottoscrizione dell'Appendice - Distinta; nel primo caso, dell'avvenuto pagamento fa fede la scrittura di addebito mentre nel secondo caso dell'avvenuto pagamento l'Intermediario fornirà quietanza sull'Appendice – Distinta.

**Premi Unici Aggiuntivi** – Il Contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale ha la facoltà di effettuare, con riferimento a ciascuna posizione individuale, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

Ciascun premio versato, ricorrente o unico aggiuntivo, è comprensivo dei costi indicati al successivo Articolo 8.

## **Articolo 8 – Caricamenti per spese di acquisizione e di gestione**

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del contratto è calcolata applicando ad ogni premio versato, unico ricorrente o unico aggiuntivo, una aliquota pari al 5%.

## **Articolo 9 – Conclusione del contratto - Entrata in vigore**

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Convenzione/Polizza, firmata dall'Impresa, sia stata sottoscritta dal Contraente.

Con riferimento alle singole posizioni individuali inizialmente inserite in Collettiva, a condizione che sia stato versato il primo premio, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione o dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicata in polizza, se successiva. Qualora il versamento del primo premio avvenga successivamente alla conclusione e alla decorrenza, le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

## **Articolo 10 – Recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso con lettera raccomandata A/R indirizzata a:

**BPU Assicurazioni Vita S.p.A.**  
**Ufficio Assistenza Clienti**  
**Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 – Milano**

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'Impresa rimborserà al Contraente i premi versati, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

## **Articolo 11 – Clausola di Rivalutazione**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di Contratti ai quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate.

A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata "ARMONIUM" (riportato al punto 3.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione) attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

### **11.1 – Misura della rivalutazione**

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni in vigore al precedente 31/12, ottenuto applicando al rendimento realizzato dalla Gestione Separata "Armonium", nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 Dicembre dell'anno precedente, l'aliquota di partecipazione del 90% con il vincolo di un rendimento minimo trattenuto dall'Impresa pari a 1 punto percentuale.

La misura di rivalutazione delle prestazioni è pari al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione pari al 2%. Tale tasso costituisce pertanto la misura annua minima garantita di rivalutazione della prestazione assicurata per tutta la durata contrattuale.

### **11.2 – Modalità di rivalutazione**

Al 31/12 di ogni anno la prestazione di ogni posizione individuale viene rivalutata per un anno, nella misura fissata a norma del precedente punto 11.1, con aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva matematica. La prima rivalutazione relativa alla prestazione acquisita con ciascun premio, unico ricorren-

te o unico aggiuntivo, verrà effettuata, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente fra la decorrenza della prestazione e il 31 dicembre successivo.

In caso di uscita in corso d'anno, l'ultima prestazione consolidata sarà rivalutata sulla base dell'ultima aliquota dichiarata e secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione e la data di uscita stessa.

Le rivalutazioni attribuite annualmente in aumento al capitale maturato alla ricorrenza precedente restano acquisite in via definitiva.

#### **Articolo 12 – Interruzione del pagamento dei Premi**

Il Contraente può interrompere il pagamento dei premi in qualsiasi momento ed in tal caso le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati per le posizioni in vigore, rimarranno in essere alle medesime condizioni.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Il Contraente può comunque riprendere il pagamento dei premi scegliendo se versare o meno i premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del premio e da tale data le relative prestazioni acquisite verranno rivalutate ad ogni successiva ricorrenza prevista per la rivalutazione di polizza.

#### **Articolo 13 – Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni del TFM**

Nel caso di anticipazione di una parte del trattamento di fine mandato/rapporto di collaborazione, concessa dal Contraente a un Amministratore, Sindaco, collaboratore inserito in Collettiva, l'Impresa liquida su richiesta del Contraente stesso, un riscatto parziale della posizione individuale, in base alle seguenti condizioni:

- il riscatto parziale è pari per ogni premio versato al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto stesso;
- il riscatto parziale viene effettuato a partire dai premi versati presi in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dal premio avente la data di effetto antecedente a tutti gli altri e passando ai successivi in ordine temporale, dai più vecchi ai più recenti, a condizione che ogni prestazione che concorre alla formazione della liquidazione venga riscattata per intero;
- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente fino all'applicazione che permette di raggiungere per eccesso l'importo richiesto, nei limiti comunque di quanto maturato in polizza per la posizione interessata all'anticipazione;
- l'importo richiesto dal Contraente deve intendersi comprensivo delle imposte.

#### **Articolo 14 – Riscatto**

Il Contraente può esercitare il riscatto volontario di una posizione individuale o dell'intero contratto a condizione che sia rispettivamente trascorso almeno un anno dalla decorrenza della posizione stessa e un anno dalla decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato alla data di richiesta riscatto con le modalità e in base alla misura di cui al precedente Articolo 11.

Nel caso in cui vengano riscattate tutte le posizioni individuali, il contratto si risolve definitivamente.

#### **Articolo 15 – Informativa periodica**

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto riportante per ogni posizione le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni, effettuate nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore maturato, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

### **Articolo 16 – Duplicato di polizza**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere, previa richiesta scritta, un duplicato a proprie spese e responsabilità.

### **Articolo 17 – Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità con quanto disposto all'Articolo 2805 del C.C. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base della presente polizza.

Il presente contratto non può essere ceduto ad altri.

### **Articolo 18 – Pagamento delle prestazioni**

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite la rete distributiva o direttamente all'Impresa con raccomandata A/R, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ogni tipologia di liquidazione, i documenti da trasmettere all'Impresa sono i seguenti:

#### **Liquidazione per cessazione del Mandato/ rapporto di Collaborazione o per decesso**

- Richiesta di liquidazione;
- Codice fiscale o partita Iva del Contraente;
- Copia del verbale dell'Assemblea da cui risulta la cessazione del rapporto di collaborazione;
- eventuale lettera di cessazione del rapporto di collaborazione
- certificato di morte nel caso di decesso dell'Amministratore, Sindaco, collaboratore.

#### **Liquidazione per riscatto volontario del contratto o della posizione individuale**

- richiesta di liquidazione;
- codice fiscale o partita IVA del Contraente.

#### **Liquidazione per concessione di Anticipazione del Trattamento di Fine Mandato**

- dichiarazione del Contraente che, riconoscendo l'anticipazione al Collaboratore chiede contestualmente la liquidazione della somma all'Impresa.

Per tutti i pagamenti la richiesta di liquidazione dovrà riportare la modalità di pagamento prescelto nonché, in caso di bonifico, le coordinate bancarie complete.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa esegue i pagamenti mediante assegno circolare o bonifico bancario o altra modalità concordata, entro 30 giorni dalla data in cui la documentazione completa risulta pervenuta alla rete distributiva o all'Impresa se inviata direttamente alla stessa.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario dell'Impresa.

#### **Articolo 19 – Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

#### **Articolo 20 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di residenza o di domicilio del Consumatore.

#### **Articolo 21 – Modifica alle Condizioni di Assicurazione**

L'Impresa si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

#### **Articolo 22 – Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la Legge italiana.

### **3.1 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”**

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene riportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo.  
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell'anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione.  
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.
7. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

## 4. GLOSSARIO

*Alle seguenti definizioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:*

**BENEFICIARIO/I:** soggetto/i cui, in base alla designazione fatta dal Contraente, spetta/no le prestazioni. Per questo contratto la figura del Beneficiario coincide con quella del Contraente.

**CERTIFICAZIONE:** verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale "Armonium".

**CONSOLIDAMENTO:** meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente è definitivamente acquisito dal contratto e conseguentemente le prestazioni possono solo aumentare e mai diminuire.

**CONSUMATORE:** Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro l'Impresa.

**CONTRAENTE:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto, versa i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

**CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE:** Contratto con il quale l'Impresa, decorso un termine non inferiore a 5 anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

**CONVENZIONE:** Accordo fra l'Impresa e l'Azienda Contraente che regola l'insieme delle singole posizioni.

**COSTI:** oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e, laddove previsto dal contratto, sul valore liquidabile per riscatto o sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.

**DURATA DELLA CONVENZIONE:** la Convenzione ha una durata di anni 10 dalla sua decorrenza, tacitamente rinnovabile, in mancanza di disdetta, per uguali periodi di durata.

**GESTIONE SPECIALE (O SEPARATA):** è l'insieme delle attività, a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile, che l'Impresa gestisce, con la denominazione di "ARMONIUM", separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal Regolamento.

**IMPRESA:** BPU Assicurazioni Vita S.p.A. con la quale il Contraente stipula il Contratto.

**POLIZZA:** documento che, unitamente al presente Fascicolo e alla Convenzione con le relative appendici-distinta, prova l'esistenza del Contratto.

**PREMIO UNICO:** l'importo che il Contraente si impegna a corrispondere quale corrispettivo delle prestazioni previste; ciascun premio unico concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione.

**RECESSO:** diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme versate.

**REVOCA:** diritto del Proponente di annullare la Proposta presentata all'Impresa, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente versate.

**RISCATTO VOLONTARIO:** facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo

la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

**RISERVA MATEMATICA:** importo accantonato dall'Impresa per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

**RIVALUTAZIONE:** maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della gestione speciale "Armonium".

## 5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

#### CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti<sup>1</sup>.

##### **a. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative<sup>2</sup>**

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Impresa deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>3</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge<sup>4</sup> - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** - contenuto nella Proposta (Mod. BPU Ass. 818) - per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili<sup>5</sup> strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela<sup>6</sup>, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Impresa, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>7</sup>.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

***Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.***

##### **b. Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati<sup>8</sup> dalla nostra Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

***Nella nostra Impresa, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa; a cui i dati vengono comunicati.***

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>9</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

##### **c. Diritti dell'interessato**

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Impresa o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono uti-

lizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>10</sup>.

***Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro responsabile.***

Titolare del trattamento è l'Impresa stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Responsabile, pro tempore, è il dott. Umberto Auxilia, domiciliato presso l'Impresa stessa in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Può rivolgersi, per tutto ciò, al: Servizio Segreteria Societaria - Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149 Milano - Tel. 02499801 - fax 0249980497 - [segreteria.societaria@bpuassicurazioni.it](mailto:segreteria.societaria@bpuassicurazioni.it)<sup>11</sup>.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Impresa e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

---

#### Note

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino)
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. D), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
  - assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
  - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui sino affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e tematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia la nota 10);
  - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Impresa (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
  - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurative e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
  - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
    - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
    - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
    - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
    - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
    - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
    - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24

dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caracci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

N.B.: L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

**SPAZIO RISERVATO ALLA PROPOSTA**

**SPAZIO RISERVATO ALLA PROPOSTA**

**SPAZIO RISERVATO ALLA PROPOSTA**

# PAGINA VUOTA

Data ultimo aggiornamento: 3 luglio 2006.



---

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. Società facente parte del Gruppo BPU Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di BPU Partecipazioni Assicurative S.p.A. - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - Tel. 0249980.1 Fax 0249980498 - Capitale Sociale € 49.721.776,00 i.v. - Cod. Fisc., Part. IVA e n° Iscriz. Registro delle Imprese di Milano 08869370158  
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana, le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento, le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE n. 79/267), le operazioni di capitalizzazione, le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. del 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3).